

TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO DEL I LIVELLO

SOMMARIO

Premessa.....	2
Art. 1. Definizioni.....	2
Art. 2. Crediti formativi.....	3
Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio	3
Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio	4
Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari.....	4
Art. 6. Offerta formativa.....	5
Art. 7. Consiglio dei Coordinatori.....	5
Art. 8. Organizzazione dell'attività didattica	5
Art. 9. Organizzazione didattica delle Scuole.....	5
Art. 10. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.	5
Art. 11. Frequenza, impegno e lavoro dello studente.....	6
Art. 12. Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami	7
Art. 13. Modalità di svolgimento della prova finale	7
Art. 14. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana.	8
Art. 15. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative.....	8
Art. 16. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti.....	9
Art. 17. Diritto allo studio.....	10
Art. 18. Cooperazione internazionale.....	10
Art. 19. Sanzioni disciplinari.....	10

Premessa.

Il presente regolamento interno è finalizzato a disciplinare l'attuazione del **Triennio superiore di I livello**, approvato dal M.U.R..

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 31 luglio 2006. Prot. CDS n° 900 del 19/09/2006.

Il Triennio superiore di I livello prevede:

- a) un esame di ammissione articolato, per ciascuna Scuola, su una o più prove di adeguato livello;
- b) frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli allievi iscritti;
- c) sostituzione degli esami intermedi tradizionali e delle barriere previste nel periodo con altri esami o forme di valutazione coerenti con un'articolazione unitaria del triennio, che assicuri il mantenimento del livello di preparazione tradizionale orientandolo ad un successivo secondo livello di specializzazione;
- d) un esame finale con programma e contenuti analoghi a quelli vigenti;
- e) l'introduzione di una prova finale.

Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei. Si raccorda con l'attività formativa tradizionale degli studi conservatoriali, modificandone la parte terminale coerentemente con un'articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di un diploma di primo livello e costituisca una significativa premessa ad un indispensabile successivo biennio di secondo livello a indirizzi specializzati. In particolare le discipline a scelta dello studente costituiscono un approccio all'approfondimento previsto nel II livello e un ampliamento della formazione tradizionale.

Art. 1. Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni.

- a) Per **regolamento didattico della sperimentazione**, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento del Triennio Superiore di primo livello;
- b) per **corsi di studio**, i corsi afferenti a ciascuna Scuola inclusi nel progetto del Triennio Superiore;
- c) per **titoli di studio**, i diplomi di Conservatorio rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per **area disciplinare**, un insieme di insegnamenti funzionalmente omogenei e/o affini;
- e) per **credito formativo**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole;

f) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo

culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

g) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

h) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate al conseguimento del diploma.

Art. 2. Crediti formativi

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi sia lo studio.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra Scuola compete alla struttura didattica che lo accoglie.
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
5. Sono riconosciute come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Istituzione abbia concorso.

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi al Triennio Superiore di I livello occorre il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica di base. L'esame di ammissione verifica le attitudini e le competenze musicali teoriche e pratiche. A tale fine i programmi didattici di ogni singola Scuola definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
2. Possono presentare domanda di ammissione sia coloro che sono già iscritti alla stessa Scuola ordinamentale del Conservatorio sia gli esterni interessati, *purché non già iscritti ad altri corsi di Conservatorio di corrispondente livello*. Per garantire omogeneità di trattamento tra aspiranti esterni ed interni l'esame sostituisce, al solo fine dell'ammissione, le forme di verifica e di esame previste nell'ordinamento tradizionale negli anni di corso antecedenti agli ultimi tre. Conseguentemente possono presentare domanda di ammissione anche coloro che, privi di titoli riconosciuti o equipollenti a quelli intermedi di Conservatorio, ritengano di avere maturato una preparazione generale e specifica adeguata, inclusi gli studenti stranieri.
3. Gli studenti già iscritti a una Scuola del Conservatorio, se chiedono di essere ammessi al Triennio in altra Scuola, sottostanno alle stesse modalità degli aspiranti esterni.

4. Agli studenti che siano stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Il Conservatorio ha facoltà di attivare corsi propedeutici all'ammissione.

5. Per effetto del D.M. 8 ottobre 2003, n. 269, tra i requisiti per l'ammissione è richiesto il possesso del diploma di maturità. In presenza di attitudini particolari e nei casi in cui si dovesse verificare un'interruzione della continuità di studio musicale, possono essere ammessi con pari diritti anche studenti non ancora in possesso del diploma di maturità, che dovrà essere conseguito prima del completamento del Triennio. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione ad una scuola secondaria superiore e ad un anno di corso compatibile con la durata legale del Triennio.

6. Non è consentito iscriversi al Triennio Superiore di I livello a coloro che siano già in possesso del diploma tradizionale di Conservatorio relativo alla stessa Scuola.

7. L'ammissione al Triennio non è concessa a coloro che risultano già iscritti ad un altro Triennio o ad un Corso biennale di secondo livello presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati (anche se di diversa disciplina) o ancora a corsi di laurea di primo e secondo livello presso un'Università degli Studi. Sono fatti salvi, ad esaurimento, gli eventuali casi in essere.

Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

Per ogni Scuola Superiore di primo livello la durata normale è di tre anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.

Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari

1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti nel progetto approvato dal M.I.U.R..

2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in sei tipologie:

- a) attività formative in una o più aree relative alla formazione di base;
- b) attività formative in una o più aree caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in una o più aree affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio;
- f) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

3. Le aree disciplinari sono raggruppate come segue:

- a) teoria della musica, composizione e direzione;
- b) strumenti, canto, teatro musicale;
- c) didattica e pedagogia musicale, musicologia;
- d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale;
- e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale;
- f) altri campi disciplinari connessi al settore musicale.

Art. 6. Offerta formativa

1. Il *quadro generale delle attività formative*, inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività, è approvato dal Collegio dei docenti e allegato al presente regolamento.
2. I *programmi didattici di ogni singola Scuola* sono approvati dal Collegio dei docenti. Includono: le caratteristiche della prova d'ammissione, i singoli programmi d'esame e, ove ritenuto necessario, le modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 7. Consiglio dei Coordinatori.

Per ogni Scuola e per ogni gruppo di Scuole affini è individuato un docente coordinatore. Il Consiglio dei Coordinatori è presieduto dal Direttore e, nel rispetto delle delibere e delle direttive generali formulate dal Collegio dei docenti, adotta le delibere e gli atti di indirizzo finalizzati ad assicurare il migliore funzionamento del Triennio, fatta salva la successiva ratifica del Collegio dei docenti.

Art. 8. Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione e il coordinamento delle attività formative sono effettuati, su delega del Collegio dei docenti, dal Direttore coadiuvato dal Consiglio dei coordinatori.

L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.

Il Direttore individua le modalità con cui l'Istituzione rilascia, quale supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono svolte di norma nell'ambito dei corsi tradizionali del Conservatorio salvo che siano riferite a discipline innovative. In quest'ultimo caso sono svolte nel contesto della sperimentazione.

Sarà progressivamente introdotto un servizio di tutorato per gli studenti.

Art. 9. Organizzazione didattica delle Scuole

1. Il programma didattico di ogni Scuola determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione della tipologia delle attività formative e delle aree disciplinari di riferimento;
 - b) i requisiti per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
2. Sono in ogni caso obbligatorie le propedeuticità relative alle successive annualità di uno stesso insegnamento.

Art. 10. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.

1. Il Triennio Superiore di I livello sostituisce gli ultimi tre anni dei corsi tradizionali. L'attivazione del Triennio per ciascuna Scuola è subordinata al numero di iscrizioni.

2. Al Triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un **esame di ammissione** che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove.

3. La **valutazione dell'esame di ammissione** è espressa con una delle seguenti indicazioni: *idoneo, idoneo "con debiti formativi", non idoneo*. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto

espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "debiti formativi" vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.

4. Agli studenti attualmente iscritti ai corsi tradizionali dell'istituto è assicurato il **transito al Triennio Superiore** nell'ambito della stessa Scuola, purché idonei all'esame di ammissione. In tal caso la valutazione dell'esame di ammissione è espressa, senza voto, con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con debiti formativi", non idoneo. Questa procedura non altera il numero dei posti disponibili.

5. **L'iscrizione al primo anno di corso** avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso

6. **L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo** è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione al Triennio. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico successivo, rispettando le propedeuticità previste.

7. È prevista l'**iscrizione in qualità di ripetente**, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 6, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.

8. È prevista l'**iscrizione in qualità di fuori corso** dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 6, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.

Art. 11. Frequenza, impegno e lavoro dello studente.

Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore all'80 per cento delle lezioni previste per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità

b) per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;

c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc...) l'impegno alla presenza è obbligatorio;

d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti e/o di formazioni musicali di rilievo del Conservatorio; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le "altre attività formative".

L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente è necessaria per lo svolgimento dell'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche e/o intermedie.

Gli studenti che ritengono di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza frequentare le lezioni, possono eventualmente concordare col singolo docente una forma periodica di verifica tramite test, in alcuni casi sostenibile anche on-line.

È consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

Art. 12. Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

Le discipline presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e per l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, una valutazione del docente del corso o un esame, il cui esito è determinato dalla qualità del lavoro svolto dallo studente e dalla verifica del conseguimento degli obiettivi.

Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita dal docente del corso, anche mediante formazione di una apposita Commissione. La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale lode, o da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato"). Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa da un giudizio d'idoneità.

In sede d'esame la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La **lode**, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Le **Commissioni d'esame** sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni.

Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.

Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.

La **Commissione dell'esame di ammissione**, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti che prevedono il maggior numero di crediti formativi nella Scuola stessa. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.

Art. 13. Modalità di svolgimento della prova finale

La **prova finale** ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il Triennio. Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'anno accademico in corso, e non ricalca necessariamente il programma degli esami del terzo anno.

Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.

Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.

Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma dell'esecuzione controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame.

I docenti relatori devono essere titolari della materia ovvero esperti riconosciuti dal Conservatorio. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.

La **Commissione della prova finale** è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

Il **voto finale** è espresso in centodecimi, con eventuale lode.

Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:

- a) attività formative di base 10%
- b) attività formative caratterizzanti 70%
- c) attività formative affini o integrative 10%
- d) attività formative scelte dallo studente 10%

La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.

La **lode**, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Art. 14. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana.

La valutazione della conoscenza di una **lingua straniera comunitaria** è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.

Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della **lingua italiana**: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del Triennio con l'obbligo di frequenza del corso di **Lingua italiana per stranieri** ed il superamento dei relativi esami.

Art. 15. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative.

La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.

Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) documentante le attività svolte nel periodo di iscrizione al Triennio e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.

Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:

- a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
- b) Elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
- c) Attività musicale esterna (su documentazione);
- d) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc.. (su attestazione);
- e) Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
- f) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
- g) Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione);
- h) Partecipazione alla mobilità internazionale;
- i) Altre attività attinenti la Scuola frequentata, a giudizio della Commissione.

La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.

La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

Art. 16. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti.

Gli studenti iscritti al Triennio Superiore possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera.

Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.

In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.

In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame.

Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma tradizionale, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica.

Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi ordinamentali prive di esame (Musica da camera, ecc...), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso. Quindi viene considerata valida la valutazione finale già conseguita.

Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti nello stesso o in altro Conservatorio è assicurato per le discipline incluse nei prospetti allegati ai programmi delle singole scuole.

Art. 17. Diritto allo studio.

Agli studenti iscritti al Triennio Superiore di I livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 18. Cooperazione internazionale.

Gli studenti iscritti al Triennio Superiore di I livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates – Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Art. 19. Sanzioni disciplinari.

Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo;
- esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti, designati dal Consiglio dei coordinatori, e da un rappresentante degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.